

**N. R.G. 2017/1214**



**TRIBUNALE DI MARSALA**

sezione civile – lavoro e previdenza

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1214/2017** promossa da:

\*\*\*\*

(N.Q. DI PROTUTORE DI \*\*\*\*

\*\*\*\* )

RICORRENTE

contro

**INPS**

RESISTENTE

Il Giudice dott. Andrea Marangoni,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 7/6/2017, ritualmente notificato, l'odierna ricorrente, n.q. di protutore di \*\*\*\*, premettendo che quest'ultimo è titolare della pensione e dell'indennità speciale per cecità parziale, nonché dell'indennità di accompagnamento, ha denunciato la sospensione da parte dell'INPS dell'erogazione delle suddette prestazioni assistenziali, chiedendone l'immediato ripristino.

Si è costituito l'INPS, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire del protutore e, nel merito, invocando l'applicabilità dell'art. 2, comma 58-63, della l. 92/2012.

In particolare, il suddetto articolo, al comma 58, primo periodo, dispone che: *“Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli*



*articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.*

*Il comma 58, secondo periodo stabilisce altresì che : “Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”.*

*Il comma 61 prescrive, tra l'altro, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”.*

In attuazione di tali disposizioni, e nelle more della stipula di una specifica convenzione tra l'Istituto e il Ministero della Giustizia, ai fini della gestione del flusso d'informazioni inerente ai soggetti condannati per i reati richiamati al predetto art. 2, comma 58, il citato Ministero, con comunicazione telematica del 19 febbraio 2017, effettuata secondo il tracciato precedentemente concordato, ha trasmesso all'Istituto il



flusso massivo di dati informativi, relativo ai soggetti di cui al comma 61, dell'art. 2, della Legge 92/2012.

Secondo l'INPS, il ricorrente risulterebbe essere inserito nell'elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia il 19 febbraio 2017 e, conseguentemente, dal 28 febbraio 2017 l'Istituto, ha disposto il blocco di tutte le prestazioni intestate allo stesso.

Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in riserva all'udienza del 12/07/2017 e decisa mediante deposito della presente ordinanza.

In merito all'eccezione preliminare, si rileva che la difesa del ricorrente ha dedotto che il tutore sarebbe impossibilitato a provvedere all'ufficio, producendo un documento redatto (presumibilmente) in lingua olandese che attesterebbe che lo stesso risiede attualmente all'estero; dunque, ha affermato la legittimazione del protutore a promuovere l'odierno giudizio, richiamando il disposto dell'art. 360 c.c., secondo cui il protutore, frattanto che ha cura della persona, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Ritiene questo giudice che l'abbandono dell'ufficio tutelare da parte del tutore vada inteso come situazione di fatto in cui il tutore abbia cessato in maniera continuativa e totale di curarsi degli interessi dell'incapace e che, dunque, il protutore non possa sostituire il tutore nel caso in cui questo si trovi impedito, per causa accidentale e temporanea, di compiere la sua opera; si ritiene altresì che la possibilità per il protutore di compiere atti conservativi ed urgenti, prevista dall'art. 360 c.c., presupponga che egli abbia "la cura della persona" e, pertanto, la vacanza dell'ufficio nel senso sopra inteso.

Ebbene, a parere del giudicante, il trasferimento all'estero della residenza – che si ritiene provato nei limiti della cognizione del presente giudizio cautelare – possa effettivamente integrare un'ipotesi



di abbandono della tutela che legittima il protutore al compimento degli atti urgenti.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, posto che l'INPS non ha affatto documentato che il ricorrente sia stato condannato per uno dei delitti richiamati dalla norma sopra riportata, né che sia effettivamente inserito nell'elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, la prova della sussistenza dei presupposti della revoca, rappresentando questi fatti estintivi del diritto già riconosciuto al ricorrente, grava sull'Istituto; né l'ente previdenziale può invocare che la Direzione centrale non abbia provveduto a trasmettere l'elenco suddetto alla Direzione provinciale, trattandosi di una questione amministrativa meramente interna all'ente.

Ciò è già sufficiente ad ritenere integrato il presupposto del *fumus boni iuris*.

Peraltro, *ad colorandum*, sorgono seri dubbi sulla legittimità dell'operato dell'INPS che ha provveduto a sospendere a tappeto tutte le prestazioni d'invalidità civile (ed invero tutte le prestazioni assistenziali) in godimento al ricorrente, benché la norma invocata faccia specificamente riferimento alla "pensione per gli invalidi civili".

Seppur all'interno di tale espressione potrebbe (astrattamente) farsi ricadere la pensione per ciechi civili parziali, fondati dubbi vi sono in merito all'indennità speciale per la medesima minorazione visiva e, soprattutto, in relazione all'indennità di accompagnamento, che è notoriamente una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto



principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n. 28705).

Appare altresì integrato il requisito del *periculum in mora*, considerato che il diritto cui è preordinata la richiesta tutela interinale rientra tra i diritti a contenuto patrimoniale aventi funzione non patrimoniale, in quanto consente al titolare il soddisfacimento di bisogni primari che non potrebbero altrimenti essere soddisfatti (come l'assistenza continua).

E' documentato che il ricorrente, condannato all'ergastolo con isolamento diurno per mesi otto, stia beneficiando del differimento della pena in regime di detenzione domiciliare a causa delle sue condizioni di salute e che le suddette prestazioni assistenziali siano essenziali mezzi di sussistenza.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene meritevole di accoglimento l'istanza cautelare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio



della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile), e si determina in € 1.823,00 il compenso complessivo, in misura inferiore ai minimi, vista la non particolare complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

**P.Q.M.**

- 1) ordina all'INPS il ripristino dell'erogazione delle prestazioni assistenziali in godimento al ricorrente sin dalla data della sospensione;
- 2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.823,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Si comunichi.

Marsala, 17 luglio 2017

**Il Giudice Del Lavoro**

Andrea Marangoni

